

Nessun maestro o maestra potrà essere traslocato fuori della Provincia della cui lista fa parte salvo che ne facesse speciale domanda.

L'articolo 333 (a) resta così modificato:

La prima elezione sarà duratura per un triennio, senz'altro preavviso.

Se però il maestro o la maestra avranno riportato il certificato di lodevole servizio, entreranno senz'altro a far parte del corpo degli insegnanti elementari del Regno con diritto alla pensione, e computo in essa del triennio trascorso.

L'articolo 343 (b) resta così modificato:

Le scuole comunali stabilite nel Comune o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti e quelle che non stanno aperte se non una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione (vedansi gli art. 340 e seg.).

Non pertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico, potrà, ad istanza del relativo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali.

Il Governo determinerà ogni quinquennio lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a queste scuole.

L'articolo 344 (c) resta così modificato:

Il Governo provvede agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti alla conservazione delle rispettive scuole:

a) con le rendite del Comune destinate all'istruzione elementare;

(a) Art. 333. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo biennio o più, ed anche a vita ove lo creda il Municipio.

(b) Art. 343. (Identico in tutto salvo nell'ultimo capoverso). I Municipi determineranno, salvo l'approvazione dell'autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a queste scuole.

(c) Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole con le rendite destinate all'istruzione elementare con le entrate proprie, con l'imposta comunale ordinaria.

- b) con l'entrate proprie;
- c) con l'imposta ordinaria comunale;
- d) con il sussidio dello Stato e delle Provincie;
- e) con la tassa scolastica.

Presidente. Sarà stabilito in altra seduta il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim del tesoro. In unione col mio collega il ministro degli affari esteri, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per dare esecuzione all'accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre 1893.

Domando che sia mandato alla Commissione permanente per i trattati internazionali e le tariffe.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione dei trattati internazionali.

Se non vi sono osservazioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Interrogazioni.

Presidente. Passeremo alle interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

Mocenni, ministro della guerra. (Segni di attenzione). Avendo ricevuto notizia che dall'onorevole collega Danieli fu presentata alla Presidenza una domanda d'interrogazione per conoscere le notizie pervenute al Governo del Re, dall'Africa, mi onoro di comunicare alla Camera quelle notizie, che mi sono pervenute con un telegramma di questa mattina.

Ieri mattina, circa le ore 11, un grosso corpo di Dervisci, forte di 6,000 fucili e 4,000 lance, si è presentato innanzi al forte di Agordat, schierandosi in battaglia con la in-